

## Comuni classificati a rischio particolarmente elevato

**Provincia di Arezzo:** Anghiari, Arezzo, Bucine, Castelfranco di Sopra, Castiglion Fiorentino, Cortona, Loro Ciuffenna, Lucignano.

**Provincia di Firenze:** Calenzano, Greve in Chianti, Figline Valdarno, Fucecchio, Pontassieve, Reggello, Vinci.

**Provincia di Grosseto:** Arcidosso, Capalbio, Castiglione della Pescaia, Gavorrano, Grosseto, Isola del Giglio, Magliano in Toscana, Manciano, Massa Marittima, Monte Argentario, Monterotondo Marittimo, Orbetello, Roccalbegna, Roccastrada, Scansano, Scarlino.

**Provincia di Livorno:** Campiglia marittima, Campo nell'Elba, Capoliveri, Capraia, Cecina, Livorno, Marciana, Marciana Marina, Piombino, Porto Azzurro, Portoferraio, Rio marina, Rio nell'Elba, Rosignano Marittimo.

**Provincia di Lucca:** Bagni di Lucca, Borgo a Mozzano, Camaiore, Capannori, Fabbriche di Vallico, Lucca, Massarosa, Montecarlo, Pietrasanta, Seravezza, Stazzema, Vagli di Sotto, Villa Basilica.


**Provincia di Massa Carrara:** Bagnone, Carrara, Casole in Lunigiana, Comano, Filattiera, Fosdinovo, Licciana Nardi, Massa, Montignoso, Mulazzo, Pontremoli, Tresana, Villafranca in Lunigiana, Zeri.

**Provincia di Pisa:** Buti, Calci, Castelfranco di Sotto, Castelnuovo VdC, Pisa, Pomarance, Riparbella, S.Giuliano Terme, Santa Maria a Monte, Vecchiano, Vicopisano.

**Provincia di Pistoia:** Lamporecchio, Larciano, Marliana, Monsummano Terme, Pescia, Pistoia, Quarrata, Serravalle P.se.

**Provincia di Prato:** Carmignano, Vaiano.

**Provincia di Siena:** Montalcino, Monticiano, Sovicille.



**Se avvisti un incendio di bosco chiama subito uno dei seguenti numeri:**

**800 425 425**

S.O.U.P.

Sala Operativa Unificata Permanente  
della Regione Toscana

**1515**

Corpo Forestale dello Stato

**115**

Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco

**Legislazione antincendi boschivi**  
L.R. 39/2000 Legge Forestale della Toscana  
D.P.G.R. 48/R dell'08/08/2003  
Regolamento Forestale della Toscana  
e successive modifiche introdotte  
con D.P.G.R. 32/R del 16/03/10

**La** Regione Toscana, nell'ambito delle proprie competenze, è fortemente impegnata nella prevenzione dei boschi: una straordinaria risorsa che occupa più della metà del nostro territorio.

Nell'attività di prevenzione e spegnimento sono coinvolte numerose forze che fanno capo a Province, Comuni, Enti parco, Comunità montane, Unioni dei Comuni, Associazioni di volontariato AIB, Corpo Forestale dello Stato e Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, soggetti tutti che ringrazio vivamente per la collaborazione da sempre fornita.

La raccomandazione che rinnoviamo a coltivatori e cittadini è di evitare il rischio di trasformare l'operazione di smaltimento delle potature e dei residui di tagli boschivi in scintille di pericolosi incendi boschivi perché, con una scrupolosa attività preventiva, si riduca fino ad annullarlo il rischio di vedere sfuggire un fuoco al controllo.

Soprattutto nelle giornate caratterizzate da vento forte, si sono registrati anche recentemente numerosi incendi originati da abbruciamenti di residui vegetali che hanno impegnato nelle operazioni di spegnimento l'organizzazione regionale antincendi boschivi, elicotteri compresi.

Vi invito a leggere con attenzione quanto indicato in questa brochure che vuole offrire un contributo alla salvaguardia del nostro patrimonio boschivo e a svolgere con particolare cura le operazioni di ripulitura, rimandandole in caso di giornate ventose e siccitose a periodi con condizioni meteo più favorevoli. Sono certo che è nella sensibilità di ognuno l'attenzione e la salvaguardia di un patrimonio che è di tutti, e che quindi ci sarà da parte vostra quella cautela necessaria per preservare il nostro territorio.

**Gianni Salvadori**

Assessore all'Agricoltura e Foreste della Regione Toscana

A cura di:

Regione Toscana Giunta Regionale  
Direzione Generale Sviluppo Economico  
Settore Programmazione Forestale

P.O. Antincendi Boschivi

via Val di Pesa n.3, Firenze

Tel. 055 4383757 Fax 055 4383893

[www.regione.toscana.it/agricoltura/incendiboschivi](http://www.regione.toscana.it/agricoltura/incendiboschivi)



# Incendi boschivi

**Norme di prevenzione  
del territorio toscano  
per abbruciamenti  
e accensione fuochi**



In caso di abbruciamento di residui vegetali o di accensione di fuochi in aree boscate o nelle immediate vicinanze, è importante conoscere alcuni elementi essenziali per evitare che i fuochi sfuggano al controllo:

- le aree a rischio che sono soggette alle norme di prevenzione;
- i periodi a rischio nei quali prestare particolare attenzione;
- le azioni a rischio che possono causare l'innescio di incendi boschivi e sono pertanto vietate oppure consentite solo nel caso in cui vengano prese particolari precauzioni.

## Aree a rischio

Le aree a rischio come definite dalla vigente normativa forestale sono costituite da:

- boschi e arbusteti;
- impianti di arboricoltura da legno;
- fascia di terreno contigua alle suddette aree di larghezza pari a:
  - ✓ 200 metri, nel periodo a rischio di incendio (dal 1 luglio al 31 agosto)
  - ✓ 50 metri nel restante periodo dell'anno (dal 1 settembre al 30 giugno)

Le stesse norme di prevenzione previste per il bosco e la fascia di 200 metri contigua al bosco valgono anche per gli impianti di arboricoltura da legno: ad esempio, pioppete o noceti o altre specie forestali come definite dalla normativa in materia.

## Periodi a rischio

### Il periodo a rischio incendi va dal 1 luglio al 31 agosto

Le province possono modificare tale periodo o istituire periodi a rischio diversi anche per singole aree omogenee per caratteristiche vegetazionali.

## Azioni a rischio incendi

La legge forestale considera tra le azioni a rischio incendi, che come tali possono determinare, anche solo potenzialmente, l'innescio di incendi boschivi:

- l'abbruciamento di residui vegetali;
- l'accensione di fuochi e di carbonaie;
- l'uso di strumenti o attrezzature a fiamma libera o che possano produrre scintille o faville;
- l'accumulo o lo stoccaggio all'aperto di fieno, di paglia o di altri materiali facilmente infiammabili.

## Abbruciamento di residui vegetali

Gli abbruciamenti di residui vegetali sono consentiti alle seguenti condizioni:

- che le operazioni riguardino esclusivamente i residui ligno-cellulosici provenienti da tagli boschivi, interventi colturali, interventi fitosanitari, di potatura, ripulitura o da altri interventi agricoli e forestali;
- che il rilascio, la triturazione, l'abbruciamento siano effettuati entro 250 metri dal luogo di produzione del materiale ligno-cellulosico;
- che il materiale tritato e le ceneri siano reimpiegate nel ciclo colturale come sostanze concimanti o ammendanti tramite distribuzione e lo spessore del materiale distribuito non superi i 15 cm. nel caso di triturazione e i 5 cm. nel caso di ceneri. La formazione di cumuli è consentita per il tempo strettamente necessario al reimpiego.

Devono essere, inoltre, rispettate le norme antincendi boschivi che approfondiamo di seguito, indicando la prescrizione e la relativa sanzione in caso di inosservanza.

### Norme generali di prevenzione AIB

In caso di **abbruciamento di residui vegetali**, sono **due le prescrizioni antincendio** del Regolamento Forestale della Toscana **valide tutto l'anno**, indipendentemente dal periodo a rischio e dalla distanza dal bosco o dagli impianti di arboricoltura da legno:

**1) è espressamente vietata l'accensione di fuochi in presenza di vento intenso.**

Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).

**2) l'abbruciamento deve essere tenuto sotto costante controllo, abbandonando la zona solo dopo essersi accertati del completo spegnimento.**

Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi).

L'abbruciamento di residui vegetali provenienti da potature e/o interventi forestali, all'interno dei boschi, degli arbusteti e degli impianti di arboricoltura è assolutamente vietato nei periodi a rischio e soggetto ad autorizzazione nei periodi non a rischio. Sanzione: 240,00 euro nel periodo a rischio (120,00 euro nei restanti periodi)

Nei periodi a rischio, nei boschi e arbusteti dei comuni classificati a rischio particolarmente elevato (come di seguito indicati) la sanzione è di 2.066,00 euro.

### Norme AIB valide nei periodi a rischio

Gli abbruciamenti di residui vegetali nella **fascia di 200 metri dal bosco**, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno **non sono consentiti** nei periodi a rischio incendi. Sanzione: 240,00 euro.

Gli abbruciamenti nella **fascia oltre i 200 metri dal bosco**, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno sono **consentiti dall'alba e fino alle 10 del mattino**. Sanzione: 240,00 euro.

Nei **castagneti da frutto** gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da ripulitura/potatura sono consentiti a condizione che siano effettuati:

- dall'alba e fino alle 9 del mattino;
- in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione;
- concentrando il materiale in piccoli cumuli.

Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni: 240,00 euro.

Le Province hanno comunque la facoltà di vietare sia gli abbruciamenti nella fascia oltre i 200 metri, sia quelli all'interno dei castagneti da frutto.

### Norme AIB valide nei periodi non a rischio

Gli abbruciamenti nella fascia di 50 metri dal bosco, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno e gli abbruciamenti di residui vegetali provenienti da ripulitura di **castagneti da frutto** sono consentiti a condizione che siano effettuati:

- in spazi vuoti e ripuliti dalla vegetazione;
- concentrando il materiale in piccoli cumuli.

Sanzione in caso di mancato rispetto di una delle suddette prescrizioni: 120,00 euro.

Per gli abbruciamenti nella **fascia oltre i 50 metri dal bosco**, dagli arbusteti e dagli impianti di arboricoltura da legno valgono le norme generali. Sanzione: 120,00 euro.

## Accensione fuochi per esigenze personali

Nei boschi l'accensione di fuochi per esigenze personali è consentita, nei soli periodi non a rischio, con le precauzioni previste dal Regolamento forestale, limitatamente a quanto necessario per il riscaldamento o la cottura di vivande.

Nel rispetto delle precauzioni sottoindicate è inoltre sempre consentita l'accensione delle carbonaie come pure l'accensione di fuochi nei bracieri, barbecue o in altre strutture fisse presenti nelle aree attrezzate, autorizzate a tale scopo.

In qualsiasi caso di accensione di fuochi devono essere sempre rispettate le seguenti precauzioni:

- utilizzare spazi ripuliti, isolati da materiale infiammabile e lontani da cumuli di vegetazione secca;
- adottare le cautele per evitare la propagazione del fuoco e di faville alla vegetazione spontanea o coltivata, in relazione alla combustibilità della stessa e alle condizioni climatiche di ventosità;
- osservare una costante sorveglianza del fuoco fino al suo completo spegnimento.
- in caso di aree attrezzate non accendere fuochi al di fuori di braceri, barbecue e strutture fisse presenti nelle stesse aree;
- osservare le prescrizioni e le precauzioni specificamente indicate per l'uso delle aree attrezzate.

